

Comune di Garessio (Cuneo)

Modifica Statuto Comunale - Inserimento figura del Presidente del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Omissis)

Delibera

1. Di approvare l'articolato, come da allegato A), che riguarda l'istituzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale, da inserire nello Statuto Comunale;
2. Di conformare lo Statuto con la novellata previsione statutaria di istituzione della figura del Presidente del Consiglio e precisamente:

Art. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

Il comma 4 viene così riformulato:

“I verbali delle sedute della Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio ove nominato, e dal Segretario.”

Art. 10 – Sessioni e convocazione

Il primo periodo del comma 4 viene così riformulato:

“La convocazione del Consiglio e l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio ove nominato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri;

Art. 19 – Attribuzioni di organizzazione

Detto articolo viene così riformulato:

“1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio ove nominato, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) Stabilisce gli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

b) Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.

c) Esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari.

2. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) Esercita i poteri di Polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi.

b) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

c) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.”

ALLEGATO A)

ART. 9 bis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo il giuramento del Sindaco e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.

2. L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con la presenza di due terzi dei componenti il Consiglio ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato presidente colui che ha conseguito maggior numero di voti.

4. Se a seguito della seconda votazione i candidati da ammettere al ballottaggio risultino più di due a causa di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il candidato anziano per maggiore cifra elettorale individuale.
5. Qualora non sia possibile procedere all'elezione per mancanza del quorum, il Consiglio passa a trattare i successivi oggetti dell'ordine del giorno, rinviando l'elezione del presidente alla prima seduta utile. In tale successiva seduta è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti il candidato anziano per maggiore cifra elettorale individuale.
6. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere revocato su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio e con il voto favorevole dei due terzi degli stessi a scrutinio segreto.
7. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal Consigliere anziano.
8. Se il Consigliere anziano è assente o rifiuta, le funzioni sono assunte dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. Il Consigliere anziano che rifiuta non presiede più il Consiglio in nessuna altra circostanza.
9. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Sindaco.

ART. 9 ter

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, dei Gruppi, della Conferenza dei Capigruppo e dei singoli Consiglieri.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, ne predispone l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento; il regolamento assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, chiarisce il significato del voto, sospende e scioglie l'adunanza.
4. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina i compiti ed i poteri del Presidente nei rapporti con il Sindaco, con le Commissioni Consiliari e con i Gruppi.

ART. 9 quater

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.